



COMUNE DI CAMPORGIANO

Provincia di Lucca

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO
DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.9 DEL 25-03-2019**

Camporgiano, li 11-04-2019

La Responsabile Ufficio Segreteria
Lenzi Sabrina

**Oggetto: PIANO FINANZIARIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI
RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI PER L'ANNO 2019 -
APPROVAZIONE -**

L'anno duemiladiciannove il giorno venticinque del mese di marzo alle ore 18:00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

PIFFERI GUASPARINI FRANCESCO	P	SUFFREDINI MARIO	P
BIAGIONI TIZIANA	P	RONTANINI GINO	P
POCAI EMO	P	LUPORINI PAOLO	P
COMPARINI GASTONE	P	FABBRI DANILO	A
GRANDINI GIOVANNI IACOPO	A	LORENZETTI CRISTIAN	A
ROSSI SERENA	P		

ne risultano presenti n. 8 e assenti n. 3.

Assume la presidenza il Signor PIFFERI GUASPARINI FRANCESCO in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO Signor BELLUCCI FRANCESCA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	S
----------------------	---	---------------------------	---

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che la IUC è composta da:

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 09/04/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale), ove al capitolo 4 è regolamentata la componente TARI (Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti);

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 16 del 22/05/2015 con la quale è stato modificato il regolamento IUC, da applicare a far data dal 01/01/2015;

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES);

VISTO l'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 per il quale: *“ Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro i termini di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;

VISTA la Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di stabilità 2018) pubblicata nella G.U. n. 302 del 29.12.2017;

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche”;

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi del comma 683 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- ai sensi del comma 666 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia di Lucca;
- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- le componenti dei costi sono definite nel D.P.R. n° 158/1999 che contiene le norme per

l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani. Tale metodo è richiamato anche per la TARI dall'art. 1 comma 651 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento;
- i criteri per l'individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione della tariffa sono stabiliti dal D.lgs. n° 158/1999 recante il 'metodo normalizzato';
- le tariffe sono determinate per fasce d'utenza, suddividendole in parte fissa, determinata sulla base delle componenti essenziali del costo del servizio, con riferimento agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti, ed in parte variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti e all'entità dei costi di gestione degli stessi;
- l'art. 1 comma 646 della Legge n. 147 del 27.12.2013 prevede che per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138;
- l'art. 1, comma 653 della Legge 147/2013 così come modificato dall' [art. 1, comma 27, lett. b\), L. 28 dicembre 2015, n. 208](#) secondo il quale a partire dall'anno 2018, nella determinazione dei costi il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard;

OSSERVATO come le Linee guida emanate al riguardo dal MEF, precisino che il comma 653 citato richiede *"...che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio raccolta e smaltimento rifiuti, sulla cui base potrà nel tempo intraprendere le iniziative di propria competenza finalizzate a far convergere sul valore di riferimento eventuali valori di costo effettivo superiori allo standard che non trovino adeguato riscontro in livelli di servizio più elevati"*, onde l'attuale fase vada considerata di prima attuazione ritenendo anche il 2019 un anno di transizione, *"in attesa di poter più efficacemente procedere ad una compiuta applicazione della norma"*, elemento che porta a considerare non obbligatoria la revisione del piano economico finanziario e delle delibere tariffarie se già oggetto di approvazione;

VISTO CHE in conclusione le Linee guida Mef, alla luce delle specificità dei fabbisogni standard ritengono che questi *"possono rappresentare solo un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio rifiuti e che quelli attualmente disponibili sono stati elaborati avendo come riferimento finalità perequative e quindi pensati come strumento da utilizzare per la ripartizione delle risorse all'interno del Fondo di solidarietà comunale e come tali potrebbero non corrispondere integralmente alle finalità cui sottende la disposizione recata dal comma 653"*.

OSSERVATO infatti che i parametri utilizzati per calcolare i fabbisogni standard comprendono soltanto alcune delle voci di costo inserite nel D.P.R. 158/1999. (A titolo esemplificativo, i fabbisogni standard sono al netto dell'accantonamento al fondo rischi su crediti, degli oneri relativi alle agevolazioni tributarie e del costo d'uso del capitale). Essi inoltre

sono determinati in base alle risultanze dell'anno 2013 e quindi non tengono conto degli aumenti tariffari e dei livelli qualitativi e/o quantitativi del servizio intervenuti successivamente;

CONSIDERATO CHE ai fini di cui al precitato art. 1, comma 653 della Legge 147/2013 (fabbisogni standard) per il Comune di Camporgiano il costo standard complessivo, calcolato con l'applicativo di simulazione presente sul sito IFEL, è pari a € 329.644,46;

VISTO il Piano Finanziario per l'esercizio 2019 redatto ai sensi dell'art. 1 comma 683 della Legge 147/2013 dal soggetto gestore del servizio GEA S.r.l. e rielaborato previa intese con il medesimo ed allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che il Piano Finanziario è stato redatto secondo le indicazioni e i criteri previsti dal DPR n° 158/1999 e comprende:

- a) il programma degli interventi necessari;
- b) il piano finanziario degli investimenti;
- c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi o all'affidamento di servizi a terzi;
- d) le risorse finanziarie necessarie;

CONSIDERATO, infine, che il piano finanziario è corredato da una relazione in cui è indicato:

- a) il modello gestionale ed organizzativo;
- b) i livelli di qualità del servizio al quale deve essere commisurata la tariffa;
- c) la ricognizione degli impianti esistenti;
- d) l'analisi degli scostamenti rispetto all'esercizio precedente;

RITENUTO di approvare detto piano finanziario dando atto che esso prevede per il Comune di Camporgiano un costo complessivo del servizio, comprensivo delle attività di gestione, accertamento e riscossione della tariffa, pari a € 484.790,00 cui corrisponde un'entrata complessiva di € 483.577,00 dovendo considerare che ai fini della copertura tariffaria il costo va valutato al netto del contributo MIUR di € 1.213,00 per le scuole statali e pertanto pari a € 483.577,00;

VISTO l'art. 1 comma 169 della Legge n° 296/2006 – legge finanziaria per il 2007 – che stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione [...] e che in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno 25/01/2019, pubblicato sulla G.U n. 28 del 02 febbraio 2019, che ha prorogato, dal 28 febbraio 2019 al 31 marzo 2019, il termine di approvazione da parte dei comuni, delle città metropolitane e delle province dei bilanci di previsione 2019/2021 di cui all'art. 151 del TUEL approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'allegato parere favorevole reso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. b) n° 7 del Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000;

VISTI gli allegati pareri favorevoli, resi, ai sensi dell'art. 49 D.lgs. 267 del 18/08/2000, dal Responsabile dell'area Finanziaria in ordine alla regolarità contabile e dal Responsabile dell'area Tecnica in ordine alla regolarità tecnica;

Con n. 8 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti, resi nelle forme di legge dai n. 8 Consiglieri presenti e votanti nella pubblica seduta,

DELIBERA

1. Dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Approvare il Piano Finanziario per la determinazione del Tributo Comunale sui rifiuti (TARI) per l'anno 2019, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, redatto dal soggetto gestore del servizio GEA S.r.l. Garfagnana Ecologica Ambiente e rielaborato, previe intese con il medesimo, con l'integrazione dei costi interni dell'Ente riferiti al servizio di gestione dei rifiuti;
3. Dare atto che il piano finanziario di cui sopra tiene conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard, in conformità con l'art. 1, comma 653, della Legge 147/2013, ancorché nell'ambito di un percorso graduale di convergenza verso i medesimi fabbisogni e considerando la presenza di quote di costo ulteriori da coprire dovendo altresì ritenere, anche il 2019 un anno di transizione, in attesa di una più compiuta applicazione della norma;
4. Dare atto che il Comune ai sensi dell'art. 9 comma 1 del DPR n° 158/1999 provvederà ad inviare entro giugno 2019 all'Osservatorio Nazionale dei Rifiuti copia del piano finanziario e della relativa relazione;
5. Dare Atto che il Responsabile del procedimento darà esecuzione alla presente deliberazione ed assumerà, per quanto di competenza, tutte le iniziative utili al compimento dell'iter procedurale amministrativo;
6. Dichiarare l'immediata eseguibilità della presente Deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000, avendo ottenuto in separata votazione n. 8 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti, resi nelle forme di legge dai n. 8 Consiglieri presenti e votanti nella pubblica seduta.
7. Disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n° 69".

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 9 Del 25-03-2019

PARERE RESPONSABILE UFFICIO

Si esprime, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di atto deliberativo di cui all'oggetto

Camporgiano, li 18-03-19

IL RESPONSABILE
F.to LENZI SABRINA

AREA FINANZIARIA

Si esprime, sulla proposta in oggetto, ai sensi dell'art.49, 1° comma del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, parere Favorevole in ordine:

Regolarità Contabile

Camporgiano, li 25-03-19

IL RESPONSABILE
F.to CAPPELLI MANUELA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to PIFFERI GUASPARINI FRANCESCO

Il SEGRETARIO
F.to BELLUCCI FRANCESCA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto RESPONSABILE ALBO PRETORIO certifica che copia della presente deliberazione è stata

pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 11-04-2019 ove rimarrà per

15 giorni consecutivi sino al giorno 26-04-2019 ai sensi dell'art. 124 comma 1

D.Lgs. 267/2000.

Camporgiano, li 11-04-2019 IL RESPONSABILE ALBO PRETORIO
F.to LENZI SABRINA

CERTIFICATO ESECUTIVITA'

Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ (Decimo giorno dalla pubblicazione all'Albo Pretorio) ai sensi dell'art. 134 comma 3 D.Lgs. 267/2000.

Certifico che la presente deliberazione è divenuta immediatamente eseguibile il 25-03-2019 ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267.

Camporgiano, li 25-03-2019 IL RESPONSABILE ALBO PRETORIO
F.to LENZI SABRINA